

Quanto sono sicuri i Suoi impianti elettrici?

Obblighi in occasione del controllo di impianti elettrici a bassa tensione

L'ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT; RS 734.27) regolamenta a salvaguardia della sicurezza tra le altre cose il controllo di impianti elettrici e fissa le condizioni quadro per tutte le parti interessate, cioè i proprietari, gli installatori elettricisti e gli organi di controllo.

È nell'interesse dei proprietari e degli utenti (locatari, affittuari ecc.), e al contempo anche nell'interesse pubblico, garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Per questo motivo l'OIBT prescrive tra l'altro il controllo periodico di impianti elettrici. Mentre spetta anzitutto ai proprietari di questi impianti adempiere quest'ultimo obbligo, l'OIBT fissa certe linee direttive anche agli organi di controllo e agli installatori elettricisti.

1. Obblighi del proprietario

Il proprietario o il rappresentante da lui designato deve provvedere affinché gli impianti elettrici siano sempre conformi alle esigenze fondamentali in materia di sicurezza e a quelle volte a evitare guasti. Su richiesta il proprietario deve presentare un rapporto di sicurezza (art. 5 cpv. 1 OIBT).

Ai sensi dell'art. 37 OIBT il rapporto di sicurezza è una specie di dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. Si tratta del risultato finale del controllo dell'impianto elettrico secondo l'OIBT. Di conseguenza il proprietario deve conservare i documenti per il rapporto di sicurezza per almeno un periodo di controllo (cfr. art. 5 cpv. 2 OIBT).

A realizzazione ultimata di un nuovo impianto, il proprietario riceve il rapporto di sicurezza direttamente dall'installatore elettricista oppure, per i nuovi impianti con un periodo di controllo inferiore a 20 anni, dopo un collaudo supplementare da parte di un organo di controllo indipendente o di un servizio d'ispezione accreditato (cfr. art. 35 cpv. 3 OIBT). Il proprietario riceve inoltre un rapporto di sicurezza dopo il controllo

periodico effettuato dall'organo di controllo indipendente oppure, a seconda del tipo di impianto, dal servizio d'ispezione accreditato.

Il rapporto di sicurezza attesta che l'impianto è conforme e viene rilasciato soltanto in tal caso. Ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 OIBT il proprietario deve in ogni caso far eliminare i difetti immediatamente.

Almeno sei mesi prima della scadenza del periodo di controllo, i gestori di rete o l'Ispettorato invitano per scritto i proprietari a presentare il rapporto di sicurezza entro la fine del periodo di controllo (cfr. art. 36 cpv. 1 e 2 OIBT). A seconda del tipo di impianto, nell'allegato alla OIBT sono prescritti periodi di controllo di 1, 5, 10 o 20 anni. Gli impianti elettrici con un periodo di controllo di dieci o 20 anni devono essere inoltre controllati ad ogni trasferimento di proprietà dopo cinque anni dall'ultimo controllo (n. 3 dell'allegato alla OIBT).

Il termine del rapporto di sicurezza può essere prorogato di un anno al massimo dopo la scadenza del periodo di controllo stabilito. Se, dopo due solleciti, il rapporto di sicurezza non è stato presentato entro il termine stabilito, il gestore della rete affida all'Ispettorato l'esecuzione dei controlli periodici (cfr. art. 36 cpv. 3 OIBT).

Dopo aver ricevuto l'esortazione si consiglia pertanto ai proprietari di incaricare tempestivamente un organo di controllo – a seconda del tipo di impianto un organo di controllo indipendente o un servizio d'ispezione accreditato – dell'esecuzione del controllo dell'impianto elettrico, per poter presentare il rapporto di

sicurezza entro il termine. L'elenco delle aziende in possesso di un'autorizzazione dell'ESTI ad effettuare controlli può essere consultato all'indirizzo Internet www.esti.admin.ch > Attuale > Elenco delle autorizzazioni generali di installazione e di controllo.


Non da ultimo, a questo proposito si rimanda alla prassi consolidata del Tribunale amministrativo federale (al posto di molte altre decisioni si veda la decisione A-3670/2010 del 7 marzo 2011, riflessione 3.2 con riferimenti), che ritiene responsabile dell'osservanza dei termini prescritti unicamente il proprietario, e non ad esempio l'organo di controllo o l'installatore elettricista incaricati dal proprietario.

Nei casi in cui il proprietario ha l'intenzione di eseguire un rinnovo integrale o una trasformazione dell'impianto elettrico, l'ESTI decide nel singolo caso, in che modo può essere concessa una proroga del termine. Una tale proroga dipende essenzialmente dal fatto se il proprietario ha già fatto eseguire un controllo e se esiste una lista dei difetti, risp. se può presentare giustificativi credibili, che procederà effettivamente all'eliminazione di tali difetti entro il termine prorogato. Una tale pezza giustificativa è costituita ad es. da un permesso di costruzione passato in giudicato. La garanzia della sicurezza di persone e cose è sempre determinante per la proroga del termine. I difetti che possono costituire pericolo per le persone o le cose devono essere eliminati immediatamente (cfr. art. 40 cpv. 1 OIBT).

2. Obblighi dell'installatore elettricista

L'installatore elettricista, che deve essere in possesso di un'autorizzazione d'installazione dell'ESTI (cfr. art. 6 OIBT), effettua i lavori di installazione elettrica e prima della consegna al proprietario esegue un controllo finale (cfr. art. 24 cpv. 2 OIBT), sulla base del quale rilascia un rapporto di sicurezza.

Nell'ambito del controllo periodico deve eliminare gli eventuali difetti accertati dall'organo di controllo e notificarne



l'eliminazione al proprietario, o come è consueto nella pratica, direttamente all'organo di controllo. Tuttavia in questo caso l'installatore elettricista non rilascia un rapporto di sicurezza; questo compito spetta in tal caso all'organo di controllo. Compete all'organo di controllo decidere, se fidarsi del solo avviso di eliminazione dei difetti o se eseguire un controllo ulteriore.

In ogni caso l'installatore elettricista deve eseguire i lavori d'installazione, in modo che essi soddisfino le esigenze fondamentali in materia di sicurezza e quelle volte a evitare guasti.

3. Obblighi dell'organo di controllo

In materia di organi di controllo si distingue tra organi di controllo indipendenti e servizi d'ispezione accreditati da un lato (art. 26 cpv. 1 lett. a e b OIBT), che effettuano i controlli su mandato dei proprietari, e i gestori di rete nonché l'ESTI dall'altro (art. 26 cpv. 1 lett. c e d OIBT), che garantiscono e sorvegliano l'esecuzione dei controlli periodici.

3.1 Controlli tecnici

Gli organi di controllo indipendenti e i servizi d'ispezione accreditati effettuano controlli tecnici di impianti elettrici su mandato dei proprietari e allestiscono i relativi rapporti di sicurezza (art. 32 cpv. 1 OIBT). Se in occasione del controllo constatano che gli impianti elettrici sono conformi, essi devono rilasciare un rap-

Contatto

Sede centrale

Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf Tel. 044 956 12 12, fax 044 956 12 22 info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch

Succursale ESTI Romandie

Chemin de Mornex 3, 1003 Lausanne Tel. 021 311 52 17, fax 021 323 54 59 info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch porto di sicurezza e consegnarlo al proprietario. Nella pratica l'organo di controllo indipendente o il servizio d'ispezione accreditato recapitano spesso un esemplare anche al gestore della rete. Come menzionato al punto 1, anche in questo caso il proprietario è l'unico responsabile del ricevimento del rapporto di sicurezza da parte del gestore di rete.

Per l'efficacia del controllo di impianti elettrici è essenziale che esso non venga effettuato dalla stessa persona risp. impresa che ha già concepito, eseguito, modificato o riparato l'impianto. Alla stessa stregua, chi ha partecipato alla concezione, all'esecuzione, alla modifica o alla riparazione degli impianti elettrici da controllare, non può essere incaricato di effettuare né il controllo periodico né i controlli saltuari (cfr. art. 31 OIBT). L'installatore elettricista, che ha eliminato i difetti di un impianto, non può quindi eseguire anche il controllo periodico dello stesso impianto.

3.2 Gestori di reti

Oltre ad inviare il già menzionato invito a presentare i rapporti di sicurezza conformemente all'art. 36 cpv. 1 OIBT, i gestori di rete si procurano i rapporti di sicurezza relativi agli impianti elettrici alimentati dalle loro reti di distribuzione a bassa tensione e agli impianti per i quali, conformemente all'art. 34 cpv. 3 OIBT, questi rapporti non devono essere consegnati all'Ispettorato (art. 33 cpv. 1 OIBT). I gestori di rete verificano saltuariamente la correttezza dei rapporti di sicurezza e ordinano, se del caso, le misure necessarie per eliminare le lacune (art. 33 cpv. 2 OIBT).

Essi controllano inoltre saltuariamente gli impianti elettrici o se vi sono motivi per supporre che l'impianto non sia conforme alla OIBT (art. 39 cpv. 1 OIBT). Se vengono accertati difetti, i costi dei controlli saltuari sono a carico del proprietario dell'impianto (art. 39 cpv. 2 OIBT). I controlli saltuari sono l'espressione della funzione di vigilanza esercitata dai gestori di rete sugli impianti elet-

trici a bassa tensione da essi alimentati e forniscono anche informazioni sul lavoro degli installatori elettricisti e degli organi di controllo. Essi forniscono un importante contributo alla sicurezza degli impianti elettrici.

3.3 Ispettorato

L'ESTI ha principalmente il compito di sorvegliare l'esecuzione dei controlli periodici e, se necessario, di effettuarli. Almeno sei mesi prima della scadenza del periodo di controllo, l'ESTI invita inoltre per scritto i proprietari di impianti speciali (secondo l'allegato 1 punto 1 OIBT) e i proprietari di impianti per la produzione in proprio senza allacciamento a una rete di distribuzione della corrente a bassa tensione per l'immissione in una installazione fissa (i cosiddetti impianti con funzionamento in isola) – a presentare il rapporto di sicurezza al posto dei gestori di reti.

Se nonostante i solleciti i rapporti di sicurezza non vengono inoltrati, l'ESTI esegue i controlli periodici, all'occorrenza con una decisione soggetta a tassa. Tale decisione viene emanata nei confronti del proprietario dell'impianto.

4. Riepilogo

Il controllo degli impianti elettrici è importante per la sicurezza dei proprietari e degli utenti. Con i controlli periodici, effettuati su mandato dei proprietari dagli organi di controllo indipendenti e dai servizi d'ispezione accreditati, tale sicurezza viene garantita sull'intera superficie della Svizzera. In linea di principio, per poter disporre di un impianto esente da difetti è indispensabile che l'installazione venga eseguita conformemente alla legge e alle norme da un installatore elettricista in possesso di un'autorizzazione d'installazione dell'ESTI.

Anche se l'esecuzione dei controlli viene sorvegliata dai gestori di reti e dall'ESTI, alla fin fine il proprietario è l'unico responsabile del buono stato dei suoi impianti elettrici.

Dario Marty, ingegnere capo

